



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STRADA DELLA VAL BRENTA (P.F. 27/1 E 40/1 IN C.C. RAGOLI 2^ PARTE) STAGIONE ESTIVA 2026

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 03.06.2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione dello schema di accordo per la regolamentazione del traffico sulla strada della Val Brenta (stagione estiva 2026).

VISTA la deliberazione del Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole di Spinale e Manez n. 135 del 10.06.2026 avente ad oggetto: "accordo con il Comune di Tre Ville relativo alla regolamentazione del transito veicolare sulla strada di Val Brenta e Valagola nella stagione estiva 2026 ed incarico a NDA Servizi srl per il servizio di assistenza al parcheggio previsto in detto accordo".

VISTO l'Accordo relativo alla regolamentazione del transito veicolare sulla strada di Val Brenta e Valagola nella stagione estiva 2026, stipulato in data 12.06.2026 tra il Sindaco del Comune di Tre Ville e il Presidente della Comunità delle Regole di Spinale e Manez (Rep. Atti Privati n. 436/2026).

RITENUTO di istituire divieto di transito a seguito di esaurimento to di esaurimento posti auto sulle aree a parcheggio, salva diversa disposizione del personale incaricato dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez presente in loco, con qualsiasi mezzo a motore, ad esclusione delle seguenti categorie:

- a) veicoli dei regolieri della Comunità delle Regole nonché dei soggetti incaricati da tale ente di eseguire lavori, forniture e servizi di sua competenza;
- b) veicoli degli aventi diritto all'uso civico dell'A.S.U.C. di Stenico nonché dei soggetti incaricati da tale ente di eseguire lavori, forniture e servizi di sua competenza; peraltro, detti veicoli potranno esclusivamente attraversare il C.C. Ragoli II al solo fine di raggiungere il C.C. Stenico II;
- c) veicoli dei gestori, degli ospiti, dei lavoratori e dei fornitori dell'esercizio rurale Pra de la Casa;
- d) veicoli dei gestori, dei lavoratori e dei fornitori del Rifugio Brentei e del Ristorante Cascade di Mezzo di Vallesinella;
- e) veicoli dei conduttori della casina di Malga Frate;
- f) veicoli utilizzati dalle attività ricettive situate in Val Rendena per il trasporto dei propri clienti: peraltro, detti veicoli potranno transitare sul tratto di strada in parola (in entrata ed in uscita) ma non potranno parcheggiare;
- g) veicoli che trasportino persone con disabilità purché muniti dell'apposito contrassegno ai sensi del Codice della Strada;
- h) veicoli di soccorso e di vigilanza.

RITENUTO in considerazione della limitata larghezza della strada caratterizzata da una sola corsia, di vietare il transito, nella fascia oraria di gestione del traffico, ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 metri al fine di mantenere condizioni di sicurezza durante le manovre di scambio;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

ORDINA

Per quanto esposto in premessa, la regolamentazione del traffico sulla strada di accesso alla Val Brenta ricadente sul C.c. Ragoli II dal confine con il C.c. Pinzolo al confine con il C.c. Stenico II (p.f. 27/1 e p.f. 40/1 in C.c. Ragoli 2^ parte) da mercoledì 17 giugno 2026 a domenica 27 settembre 2026 dalle ore 7:00 alle ore 17:00 come di seguito:

- **DIVIETO DI TRANSITO A SEGUITO DI ESAURIMENTO POSTI AUTO SULLE AREE A PARCHEGGIO, salva diversa disposizione del personale incaricato dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez presente in loco, con qualsiasi mezzo a motore, ad esclusione delle seguenti categorie:**

- ✓ veicoli dei regolieri della Comunità delle Regole nonché dei soggetti incaricati da tale ente di eseguire lavori, forniture e servizi di sua competenza;
 - ✓ veicoli degli aventi diritto all'uso civico dell'A.S.U.C. di Stenico nonché dei soggetti incaricati da tale ente di eseguire lavori, forniture e servizi di sua competenza; peraltro, detti veicoli potranno esclusivamente attraversare il C.C. Ragoli II al solo fine di raggiungere il C.C. Stenico II;
 - ✓ veicoli dei gestori, degli ospiti, dei lavoratori e dei fornitori dell'esercizio rurale Pra de la Casa;
 - ✓ veicoli dei gestori, dei lavoratori e dei fornitori del Rifugio Brentei e del Ristorante Cascade di Mezzo di Vallesinella;
 - ✓ veicoli dei conduttori della casina di Malga Frate;
 - ✓ veicoli utilizzati dalle attività ricettive situate in Val Rendena per il trasporto dei propri clienti: peraltro, detti veicoli potranno transitare sul tratto di strada in parola (in entrata ed in uscita) ma non potranno parcheggiare;
 - ✓ veicoli che trasportino persone con disabilità purché muniti dell'apposito contrassegno ai sensi del Codice della Strada;
 - ✓ veicoli di soccorso e di vigilanza.
- **DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A 2,30 METRI.**

DISPONE

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all'accesso ed al termine dei tratti stradali interessati dalla disciplina regolamentata dal presente provvedimento e le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità della stessa.

AVVERTE

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez; • Al Comune di Pinzolo; • All'ASUC di Stenico; • Al Parco naturale Adamello – Brenta; • Alla Società degli Alpinisti Tridentini; • Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio; • Alla PAT Servizio Foreste e Fauna; • All'Azienda per il Turismo M. di Campiglio; • Alla Società Funivie Madonna di Campiglio Spa; • Alla Società Funivie Pinzolo Spa; • All'Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio; | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Guide Alpine; • Al Soccorso Alpino; • Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio; • A tutte le strutture ricettive e attività commerciali insediate a Sant'Antonio di Mavignola; • Alla società Vallesinella s.a.s.; • Al Rifugio Cascade di Mezzo; • Al Rifugio Casinei; • Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei; • Al Rifugio Tuckett e Sella; • Al Rifugio Alimonta; • Al Rifugio Tosa e Pedrotti; • Al Rifugio XII Apostoli; |
|--|---|

UTC/dm

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
 codice fiscale e partita IVA: 02402200220
 tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
 E-mail: info@comunetreville.tn.it
 E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it